



Generali Italia S.p.A.

**ATTIVA RACCOLTO PARAMETRICO**

Polizza sulle rese per l'insieme delle avversità catastrofali di frequenza, accessorie ed andamenti climatici avversi

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2023  
“**GENERALI ITALIA**”

Convenzione  
RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI  
**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

In conformità a quanto previsto dal D.lg. 26 marzo 2018 n.32, al D.lg. 29 marzo 2004 n.102 e 82 del 18 aprile 2008 e dal REG. UE n. 2115/2021 – Dal Piano strategico della PAC 2023-2027 e successive modifiche.



**Pagina lasciata bianca intenzionalmente**

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le Condizioni di Assicurazione contengono:

- SEZIONE 1 – Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale
- SEZIONE 2 – Che cosa è assicurato
- SEZIONE 2.1 Norme che Regolano l'Assicurazione per gli Andamenti Climatici Avversi
- SEZIONE 2.2 Norme che Regolano l'Assicurazione per le Avversità di Frequenza e Accessorie
- SEZIONE 3 – Specifiche per i prodotti Assicurabili

### SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art. 1.1 - Definizioni

Ai seguenti termini, Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

**ANDAMENTO CLIMATICO AVVERSO** - Indica un andamento climatico, identificato sulla base dell'alterazione di parametri ricompresi nell'Indice Meteorologico quali, ad esempio, la piovosità e/o la temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla Produzione misurabili, se del caso, con indici biologici.

**ANTERISCHIO** - Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza della copertura assicurativa.

**ASSICURAZIONE** - Il contratto di assicurazione.

**ASSICURATO** - Il soggetto, imprenditore agricolo socio del Contraente, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**ATTECCHIMENTO** - Il corretto sviluppo di nuove radici, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa.

**AZIENDA AGRICOLA** - Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse<sup>1</sup>

**AVVERSITA'** - Gli eventi assicurabili, così come da Art. 1.2 – Definizioni relative agli eventi assicurabili.

**BOLLETTINO DI CAMPAGNA** - Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

**CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE** - L'adesione alla Polizza-Collettiva convalidata dal Contraente, che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende assicurare ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'indicazione dell'identificativo univoco del PAI , del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della Soglia di danno e della franchigia;
- gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale<sup>2</sup>;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata<sup>3</sup>.

**COLTURA IRRIGUA** - Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

**CONVALIDA** - Conferma, da parte del Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.

**CONTRAENTE** - Il soggetto che stipula l'assicurazione.

**EMERGENZA** - Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

**FRANCHIGIA** - Percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

**GIORNI LAVORATIVI** – Giorni non festivi dal lunedì al venerdì.

---

<sup>1</sup> di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

<sup>2</sup> di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999

<sup>3</sup> di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09

**IMPRENDITORE AGRICOLO** - Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola<sup>4</sup>.

**INDENNIZZO** - La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.

**INDICE BIOLOGICO** - Si intende l'indice che consente di identificare un evento biotico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la quantità di biomassa persa, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la Produzione agricola in una specifica area di produzione.

**INDICE METEOROLOGICO** - Si intende l'indice che consente di identificare un evento meteorologico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la somma delle temperature medie giornaliere e/o delle precipitazioni cumulate, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la Produzione agricola in una specifica area di produzione.

**INTERMEDIARIO** - Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

**INTERPOLAZIONE** - Metodo matematico per stimare il valore del dato meteorologico assunto in un punto geografico intermedio ad una serie di punti geografici aventi valori noti.

**IRRIGAZIONE** - Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.

**LIMITE DI INDENNIZZO** - La massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal sinistro.

**MODELLO MATEMATICO** - Modello matematico, sviluppato con la collaborazione del laboratorio di ricerca Cassandra Lab dell'Università degli Studi di Milano, che determina gli effetti degli Andamenti climatici avversi in garanzia in relazione alle diverse tipologie di terreno e/o dei diversi periodi di garanzia, quantificando la diminuzione di Produzione.

**NOTIFICA** - Comunicazione a Generali Italia dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, foglio e particella, franchigia, garanzia.

**PGRA** - Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali in base alle vigenti leggi.

**PAI** - Piano Assicurativo Individuale previsto dalle norme in materia derivato dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato.

**PARTITA** - La porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Nel caso di partite superiori a 10 ettari è possibile suddividerle in più partite di dimensioni minime di 5 ettari aventi elementi identificativi certi.

**PERITO** - Il professionista abilitato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato alla rilevazione dei danni.

**PRODUZIONE** - Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.

**POLIZZA COLLETTIVA** - L'accordo con il quale Generali Italia ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

**POLIZZA INDEX BASED** - Si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di Produzione assicurata per danno di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto a un Indice Biologico e/o meteorologico. Il relativo danno sarà riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice.

**POSIZIONE GEOGRAFICA** - La Posizione Geografica necessaria per la determinazione del rimborso da Andamenti Climatici Avversi, definita come latitudine e longitudine, riferita a ciascuna Partita o appezzamento su cui insiste la Produzione.

**PREMIO** - La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie.

**PREZZO** - Il valore unitario del prodotto assicurato

**PRODOTTO** - Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.

---

<sup>4</sup> di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni

**RADARMETEO** – La società fornitrice del servizio di rilevazione dei dati Meteorologici.

**RESA ASSICURATA** - E' il risultato della produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, relativo al prodotto oggetto dell'assicurazione, coltivato in ogni partita dell'azienda assicurata moltiplicato per il prezzo.

**SCOPERTO** – Importo, espresso in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

**SEMINA** - L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.

**SINISTRO** - Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

**SOGLIA** - Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto all'indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente.

**TRAPIANTO** - Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

**VARIETÀ** - Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.

## **Art. 1.2 - Definizioni relative agli Eventi Assicurabili**

### **AVVERSITA' DI FREQUENZA**

**ECESSO DI PIOGGIA** - Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come nubifragio con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora.

**GRANDINE** - Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

**VENTO FORTE** - Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causati dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

### **ANDAMENTI CLIMATICI AVVERSI**

**DEFICIT IDRICO E ALTE TEMPERATURE** - Andamento climatico avverso identificato sulla base dell'andamento congiunto della piovosità cumulata e delle temperature giornaliere che, per una determinata coltura in una determinata fase fenologica, si discosti significativamente dalla curva ottimale causando una perdita di Produzione per danno di quantità e/o qualità.

**ECESSO IDRICO** - Andamento climatico avverso identificato sulla base dell'andamento della piovosità giornaliera e cumulata che, per una determinata coltura in una determinata fase fenologica, si discosti significativamente dalla curva ottimale causando una perdita di Produzione per danno di quantità.

**MOSCA OLIVO** - Andamento climatico avverso identificato sulla base dell'andamento delle temperature e piovosità cumulate che, in una determinata fase fenologica, discostandosi significativamente dalla curva ottimale causa l'ovideposizione sulle drupe e il successivo sviluppo delle larve della mosca dell'olivo determinando una perdita di Produzione per danno di quantità.

**TEMPERATURA CRITICA MINIMA** - Andamento climatico avverso definito dallo scostamento negativo dai livelli di temperature ottimali che, per una determinata coltura in una determinata fase fenologica, arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante tali, per durata e/o intensità, da causare una perdita di Produzione per danno di quantità e/o qualità.

## **Art. 1.3 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati**

Gli effetti degli eventi in garanzia, esclusi gli eventi Grandine e Andamenti Climatici Avversi, devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe e devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto.



## Quando e come devo pagare

### Art. 2 - Pagamento del Premio

Il premio comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Convenzione.



## Quando comincia la copertura e quando finisce

### Art 3 decorrenza e cessazione della garanzia

Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione.

La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- **terzo** giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: Grandine e Vento Forte;
- **settimo** giorno successivo a quello della notifica per le avversità: Mosca Olivo.
- **decimo** giorno successivo a quello della Notifica per l'andamento climatico avverso: Temperatura Critica Minima;
- **dodicesimo** giorno successivo a quello della notifica per le avversità: Colpo di Sole/Ondata di calore e Vento Caldo, Eccesso Idrico ed Eccesso di Pioggia;
- **ventesimo** giorno successivo a quello della Notifica per l'andamento climatico avverso: Deficit idrico e Alte Temperature.

Per data di notifica si intende quella indicata sul Certificato di Assicurazione. La notifica dovrà esser inviata, in pari data, anche al Contraente.

**Il Certificato di Assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'origine.**

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 10 novembre**, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 luglio** dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia grandine è prorogata fino a quest'ultima fase. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine con telegramma o fax (041/3362956), e la validità della garanzia cesserà trascorsi sette giorni dalla suddetta data.

Qualora il certificato di assicurazione non venga convalidato dal Contraente oppure non sia ammesso per qualsiasi causa totalmente o parzialmente al contributo pubblico, il certificato di assicurazione verrà trasformato in una polizza non agevolata avente le identiche condizioni e garanzie, con premio totalmente a carico dell'Assicurato che si impegna a corrispondere alla Società.



## Che obblighi ho Quali obblighi ha l'impresa

### Art. 3 – Modifiche all'Assicurazione, comunicazioni tra le parti, rinvio alle norme di legge

#### Art. 3.1 Modifiche all'Assicurazione

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 3.2 – Rettifiche**

Gli eventuali errori materiali di conteggio sono rettificabili, purché comunicati entro il 31 maggio dell'anno successivo alla data del documento, in cui gli errori stessi sono contenuti.

### **Art. 3.3 - Comunicazioni tra le Parti**

Le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto ed inviate all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, via Bissolati 23, 00187 Roma.

Eventuali modifiche dell'Assicurazione devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalle Parti.

### **Art. 3.4 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 4 – Assicurazione presso diversi assicuratori.**

L'Assicurato non può sottoscrivere un contratto di Assicurazione per gli andamenti climatici avversi, per la medesima combinazione Comune/Prodotto, con Società di assicurazioni diverse, pena decadenza della garanzia.

### **Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio**

Generali Italia presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza<sup>5</sup>.

*Se l'Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l'indennizzo.*

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate a Generali Italia, che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto**

Nel caso in cui una o più Partite della coltura assicurata, venga danneggiata da eventi garantiti in polizza, è data facoltà all'Assicurato di richiedere l'anticipata risoluzione del Contratto.

L'anticipata risoluzione del Contratto è possibile in caso il danno sia tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie, oppure qualora non sia più conveniente proseguire con la coltura stessa. Tale richiesta deve essere fatta dall'Assicurato ed inviata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, via Bissolati 23, 00187 Roma.

Generali Italia entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta potrà indicare la percentuale di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

**La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra.**

**In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.**

### **Art. 7 - Ispezione dei prodotti assicurati**

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

### **Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente nella Polizza Convenzione.

---

<sup>5</sup> ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.





## SEZIONE 2 CHE COSA E' ASSICURATO

### Art. 9 - Oggetto della garanzia

Generali Italia indennizza la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, causato dai seguenti eventi assicurabili:

- andamenti climatici avversi: Deficit Idrico e Alte Temperature, Eccesso Idrico, Mosca Olivo e Temperature Minime Critiche;
- avversità di frequenza: Grandine, Eccesso di pioggia, Vento Forte;
- accessorie: Vento Caldo e Colpo di Sole/Ondata di calore

qualora detti eventi siano assicurati nel Certificato di Assicurazione e previsti dal PGRA di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

### Art. 10 - Dati meteorologici

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori di riferimento, si prenderanno in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di detti dati, nonché da Radarmeteo, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la partita danneggiata.

Il superamento dei valori di riferimento, così come previsti nelle definizioni, sarà considerato con una tolleranza del 10% per l'avversità Eccesso di Pioggia avvenuta nelle 72 ore. Tale superamento è messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

## 2.1 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER GLI ANDAMENTI CLIMATICI AVVERSI

### Art. 11 – Norme per la detrazione del valore risarcibile per gli Andamenti climatici avversi

Le Avversità di Frequenza ed Accessorie e gli Andamenti climatici avversi oggetto della garanzia (come definito nell'art. 9 – *Oggetto della garanzia*) costituiscono rischi meteorologici completamente distinti e non correlati.

Le norme per la quantificazione dei singoli danni sono definite rispettivamente nell'art. 12-13-14 per gli Andamenti climatici Avversi e art. 16 per le altre avversità.

Per ogni Sinistro che occorre per Andamenti climatici avversi, la percentuale di Prodotto perso, calcolata secondo le norme definite all' art. 14 – *Definizione delle tabelle e quantificazione del danno*, verrà applicata al valore risarcibile calcolato nell'ultimo giorno in cui si è verificato l'Andamento climatico avverso, secondo le seguenti norme:

- Il valore risarcibile è inizialmente pari al valore assicurato.
- Qualora l'Assicurato abbia inserito nel certificato di polizza almeno una delle avversità di frequenza Grandine, Vento Forte per ogni Sinistro che occorre per tali avversità, il valore risarcibile per gli Andamenti climatici avversi successivi viene detratto di un valore pari a quello del danno, quantificato come all' art. 17.1 - *Mandato del perito*.
- Analogamente, per ogni Sinistro che occorre per Andamenti climatici avversi, il valore risarcibile per gli Andamenti climatici avversi successivi viene detratto di un valore pari a quello del danno, quantificato come negli artt. 12-13-14.

### Art. 12 - Determinazione del danno

La determinazione del danno è effettuata direttamente da Generali Italia applicando le tabelle, di cui all'art. 14, elaborate sulla base dei risultati del Modello Matematico e preventivamente accettate dalle Parti.

**I risultati del Modello Matematico sono preventivamente accettati come vincolanti per le parti.**

I criteri per la definizione delle tabelle e la quantificazione del danno sono riportati all'art. 14.

### **Art. 13 - Validazione e affidabilità del Modello Matematico**

Il Modello Matematico applicato dalla Società è costruito attraverso:

- le rese storiche e i danni storici;
- i dati meteorologici storici;
- i dati pedologici georeferenziati;
- modelli colturali e test empirici esistenti.

Il Modello Matematico è stato sviluppato con la collaborazione del laboratorio di ricerca Cassandra Lab dell'Università degli Studi di Milano. La specificazione del modello di calcolo è il risultato di un ambiente di simulazione specifico sviluppato ad hoc.

### **Art. 14 – Definizione delle tabelle e quantificazione del danno**

**14.1)** Sulla base dei risultati del Modello Matematico la Società predispone, per ogni tipologia di Prodotto, una (o più) tabelle (riportate nell'Appendice) che associano ai livelli di un Indice Meteorologico i rispettivi livelli di danno (percentuale). Tali livelli variano in relazione ai diversi periodi di garanzia.

**14.2)** Per la quantificazione del danno, riferita a ciascuna Partita, la Società accerta:

- a) l'effettivo superamento dei livelli degli indici meteorologici utilizzati nella definizione delle tabelle, secondo le modalità disposte all'art. 10 – *Dati Meteorologici*;
- b) la percentuale di danno riportata nelle tabelle dell'Appendice;
- c) Il risarcimento dovuto applicando i livelli percentuali di danno descritti al punto b) al valore risarcibile, che in caso viene calcolato come descritto nell'art. 11.

La **quantificazione del danno per gli Andamenti climatici avversi**, riferita per ciascuna Partita, è effettuata per l'intera Produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di assicurazione. Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita Produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei punti precedenti, devono essere detratte quelle relative alla Franchigia così come stabilito all'art. 27 - *Franchigia* -. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del Limite di indennizzo.

## **2.2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER LE AVVERSITÀ DI FREQUENZA E ACCESSORIE**



### **Che obblighi ho Quali obblighi ha l'impresa**

#### **Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) **darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnato il Certificato oppure a Generali Italia – Imprese Agricole – Grandine entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.**  
**La denuncia dovrà riguardare il prodotto assicurato nel Comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;**
- b) **dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo. La trasformazione della denuncia da per memoria in richiesta di perizia deve essere fatta almeno 30 giorni prima della data di raccolta per l'avversità grandine ed entro 30 giorni dalla data dell'evento indicata nella denuncia per memoria per le altre avversità;**
- c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;**

- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
- e) mettere a disposizione dei periti, al momento della perizia, la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 23 – Riduzione del Prodotto assicurato e del premio.

#### **Art. 16 - Modalità per la determinazione del danno**

L'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia, o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata.

#### **Art. 17 - Mandato del perito, Perizia e Quantificazione del danno**

##### **17.1- Mandato del perito**

Il perito, deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 26.1) *Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato*, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare il momento del\dei sinistro\i, la produzione in garanzia;
- d) accertare l'effettivo superamento dei dati meteorologici, utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, ove previsti;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 18 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo paragrafo 17.3) - *Norme per la quantificazione del danno*.

##### **17.2- Perizia Preventiva**

Generali Italia potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture;
- per valutare i danni relativi alle produzioni a raccolta scalare. Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, sul prodotto assicurato, dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

Qualora necessario il perito redigerà un bollettino di campagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso.

##### **17.3 - Norme per la quantificazione del danno**

La quantificazione del danno, effettuata per ciascuna partita, è fatta per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati al paragrafo 17.1 - *Mandato del perito*, punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel Certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
- le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
  - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'art. 22 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*- e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'art. 27 - *Franchigia e Scoperto*. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del limite di indennizzo, così come indicato all'art. 28 – *Limite di indennizzo*.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata lavorativa successiva a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni lavorativi da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello ai sensi dell'art. 19 - *Perizia d'appello*, detto bollettino verrà spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 19 – *Perizia d'appello* la perizia diviene definitiva per la Generali Italia ai fini della determinazione dell'indennizzo.

#### **Art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**

*Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare l'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione e Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.*

*L'Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.*

*Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre per cento della partita assicurata.*

Se entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, Generali Italia omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia e da un perito in possesso dei requisiti secondo le norme di cui all'art. 17.1 - *Mandato del perito*, perizia e quantificazione del danno nonché delle Condizioni Speciali.

*L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine a mezzo lettera raccomandata o fax (041/3362956).*

Le spese di perizia sono a carico di Generali Italia.

#### **Art. 19 - Perizia d'appello**

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

*A tale fine, entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, deve comunicare detta richiesta a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, indicando nome e domicilio del proprio perito in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 - *Modalità per la determinazione del danno*.*

Entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, Generali Italia deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito. Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

#### **Art. 20 - Norme particolari della perizia d'appello**

*L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni Speciali.*

*Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 17.1 - Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno.*

*Quando Generali Italia non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.*

*La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 15 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.*

#### **Art. 21 - Modalità della perizia d'appello**

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'art. 3.2 - Rettifiche.

*Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo Perito.*

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### **Art. 22 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia**

Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi tra la data di notifica della copertura assicurativa e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente. *L'Assicurato dovrà denunciarlo a Generali Italia, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 15 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro - affinché venga accertato il danno in funzione del quale Generali Italia ridurrà proporzionalmente il premio.* Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della Soglia, ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

#### **Art. 23 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio**

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno **un quinto del prodotto** per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, via Bissolati 23, 00187 Roma fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto motivato, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax, da parte di Generali Italia all'Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

*Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.*

#### **Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno**

*Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno Generali Italia circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.*



### **CHE COSA NON E' ASSICURATO**

#### **Art. 25 - Esclusioni**

Generali Italia non è obbligata in alcun caso per:

- a) **danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;**
- b) **formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno;**
- c) **innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;**
- d) **abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;**
- e) **incendio;**
- f) **danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;**
- g) **danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;**
- h) **danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;**
- i) **danni conseguenti a fitopatie;**
- j) **danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;**
- k) **danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;**
- l) **danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);**
- m) **danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;**
- n) **produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione;**
- o) **prestazioni in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.**
- p) ***Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica". Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che:***

***i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.***

## **Art. 26 – Quantitativi e Prezzi assicurabili, Soglia ed Obblighi dell'Assicurato**

### **Art. 26.1 Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato**

Con il presente contratto l'Assicurato ha l'obbligo di:

- a) *assicurare l'intera produzione dell'Azienda Agricola relativa al prodotto in garanzia insistente sul medesimo comune;*
- b) *assicurare la produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, ovvero in linea con quanto previsto dal vigente PGRA e sue modifiche od integrazioni.  
Per le produzioni soggette ai disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi che devono intendersi come limiti superiori.*
- c) *fornire la documentazione, per ciascuna Partita o appezzamento sul quale insiste la produzione, attestante la Posizione Geografica come definito nelle condizioni speciali.*

*Si impegna altresì, su richiesta delle parti, a:*

- *fornire documentazione delle effettive produzioni, per le singole varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza delle stesse, ai fini di dimostrare la congruità della resa assicurata;*
- *fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate, nonché il piano colturale del fascicolo aziendale.*

*Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, l'Assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.*

*L'assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel Certificato di Assicurazione.*

### **Art. 26.2 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili**

I prezzi unitari massimi da applicare alle produzioni assicurabili sono quelli indicati dall'annuale decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali.

### **Art. 26.3 - Soglia**

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia, pari al 30% di danno, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune al netto di eventuali detrazioni di prodotto.

Superato tale valore percentuale, sarà applicata per ciascuna partita la franchigia, lo scoperto e limite di indennizzo se previsti.

## **Art. 27 – Franchigia e Scoperto**

L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna partita assicurata di una franchigia, il valore di tale franchigia è indicato sul Certificato di Assicurazione per ciascuna avversità assicurata.

Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse o coincidenti, la franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata come segue:

### **Art. 27.1 - Franchigia fissa:**

- 1) Avversità di frequenza Grandine o Vento Forte: Franchigia fissa del 10%
- 2) Andamenti Climatici Avversi Deficit Idrico e Alte Temperature, Eccesso Idrico, Mosca Olivo e Temperature Minime Critiche: 30%

- 3) Avversità di frequenza Eccesso di Pioggia e/o Altre avversità non ricomprese al punto precedente, singole o combinate: franchigia fissa del 30%.

#### **Art. 28 – Limite di indennizzo**

In nessun caso Generali Italia pagherà per gli andamenti climatici avversi e le avversità di frequenza e accessorie un importo **superiore al 80% del valore assicurato** alle singole partite al netto della Franchigia contrattuale.

Qualora vengano registrati esclusivamente danni per gli andamenti climatici avversi, **il predetto limite è pari al 60%.**

Per ogni danno registrato, indipendentemente dalla tipologia di rischio, l'importo risarcibile viene diminuito di pari valore fino al raggiungimento del limite stesso.



## SEZIONE 4 - SPECIFICHE PER I PRODOTTI ASSICURABILI

### PRODOTTO CEREALI

#### Art. 29 – Decorrenza e scadenza della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 **“Pagamento del Premio, decorrenza e scadenza della garanzia”**, decorre:

- limitatamente alle avversità di frequenza Grandine ed Eccesso di Pioggia, all'Emergenza;
- limitatamente all'avversità di frequenza Vento Forte, la garanzia decorre dall'inizio **dalla fase fenologica di levata**, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 marzo.

**La garanzia cessa all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla**, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico.

#### Art. 30 – Dati obbligatori per la sottoscrizione del contratto

Sul Certificato di Assicurazione deve essere indicata la data della semina o del trapianto e la Posizione Geografica di riferimento (latitudine, longitudine), per ciascuna Partita o appezzamento su cui insiste la Produzione.

#### Art. 31 – Operatività della garanzia

La garanzia riguarda i danni causati dagli Andamenti climatici avversi e/o dalle Avversità di frequenza. Fermo quanto previsto nelle definizioni relative agli eventi assicurati, per le colture Frumento/Orzo:

- la garanzia per l'Andamento climatico avverso Temperatura Critica Minima opera esclusivamente per i danni conseguenti alla registrazione di temperature al di sotto dei valori definiti nelle tabelle dell' Appendice N. 1. Tali temperature sono quantificate con la metodologia descritta all'art. 14.1 – *Definizione delle tabelle e quantificazione del danno*;
- la garanzia per l'Andamento climatico avverso Deficit Idrico e Alte Temperature opera esclusivamente per i danni conseguenti alla registrazione congiunta di temperature e piogge cumulate rispettivamente al di sopra e al di sotto dei valori definiti nelle tabelle dell'Appendice N. 1. Tali livelli sono quantificati con la metodologia descritta all'art. 14.1 – *Definizione delle tabelle e quantificazione del danno*;

La garanzia riguarda i danni causati per i prodotti cereali con Semina autunno vernina:

- **Frumento Tenero**;
- **Frumento Duro**;
- **Orzo**.

#### Art. 32 – Franchigia scalare prodotto Cereali

**Per i danni combinati grandine e/o vento forte e una o più avversità tra Andamenti Climatici Avversi e/o Eccesso di Pioggia** la franchigia applicata è scalare secondo la sottostante tabella:

Danno totale da garanzie tradizionali Grandine e Vento Forte																															
	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	
1%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
2%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
3%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
4%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%
5%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
6%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
7%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%
8%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	17%	15%
9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	17%	15%	15%
10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	19%	17%	15%	15%
11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	19%	17%	15%	15%	15%
12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	21%	19%	17%	15%	15%	15%
13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	21%	19%	17%	15%	15%	15%	15%
14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	23%	21%	19%	17%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	23%	21%	19%	17%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	25%	23%	21%	19%	17%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	25%	23%	21%	19%	17%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	28%	28%	28%	27%	25%	25%	25%	19%	17%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	29%	29%	27%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	29%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	29%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%

In presenza di danni da Andamenti Climatici Avversi e/o Eccesso di pioggia maggiori del 30%, la franchigia opera nei seguenti termini:

- a) in presenza di danni da grandine e/o vento forte minori del 10%: franchigia del 30%;
- b) in presenza di danni da grandine e/o vento forte maggiori o uguali del 10%: franchigia del 25%;
- c) in presenza di danni da grandine e/o vento forte maggiori o uguali del 50% del danno complessivo: franchigia del 15%;
- d) qualora il disposto dei punti b) e c) precedenti sia contemporaneamente soddisfatto opera la franchigia inferiore.

## PRODOTTO OLIVE DA OLIO

### Art. 33 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'allegazione e termina alle ore 12.00 del 20 novembre per le olive da olio. Limitatamente alla garanzia Vento Forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre per le olive da olio.

### Art. 34 – Dati obbligatori per la sottoscrizione del contratto

Sul Certificato di Assicurazione deve essere indicata la data della semina o del trapianto e la Posizione Geografica di riferimento (latitudine, longitudine), per ciascuna Partita o appezzamento su cui insiste la Produzione.

### Art. 35 – Campioni

Per il prodotto Olive da olio, fermo quanto previsto dall'art. 18 - *"Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta"* delle Condizioni di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;

### Art. 36 – Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle tabelle che seguono:

Tab. A	Tabella liquidazione Olive da Olio	Avversità di Frequenza
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Illese; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	10
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo	60
e)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate.	90

Le drupe perse, distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

### Art. 37 – Danno di qualità per il prodotto Olive

Danno di qualità per il prodotto Olive Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

### Art. 38 – Operatività della garanzia

La garanzia riguarda i danni causati dagli Andamenti climatici avversi e/o dalle Avversità di frequenza. Fermo quanto previsto nelle definizioni relative agli eventi assicurati, per le colture Olive da olio e concentrato:

- la garanzia per l'Andamento climatico avverso Mosca Olivo opera esclusivamente per i danni conseguenti alla registrazione piogge cumulate o temperature cumulate al di sopra dei valori definiti nelle tabelle dell'Appendice N. 2. Tali livelli sono quantificati con la metodologia descritta all'art. 14.1 – *Definizione delle tabelle e quantificazione del danno*;

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di **Olive da olio**.

### Art. 39 - Franchigia scalare prodotto olive da olio

**1) Per i danni combinati grandine e/o vento forte e l'avversità Mosca Olivo la franchigia applicata è scalare secondo la sottostante tabella:**

**In presenza di danni da Mosca Olivo maggiori del 30%, la franchigia opera nei seguenti termini:**

- in presenza di **danni da grandine e/o vento forte minori del 10%: franchigia del 30%**;
- in presenza di **danni da grandine e/o vento forte maggiori o uguali del 10%: franchigia del 25%**;
- in presenza di **danni da grandine e/o vento forte maggiori o uguali del 50% del danno complessivo: franchigia del 20%**;
- qualora il disposto dei punti b) e c) precedenti sia contemporaneamente soddisfatto opera la franchigia inferiore.**

Danno totale da garanzie tradizionali Grandine e Vento Forte																																
	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%		
Danno totale da Mosca Olivo	1%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%		
	2%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
	3%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
	4%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	
	5%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	
	6%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	
	7%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	
	8%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	
	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	
	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	
	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	21%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	21%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	23%	21%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	21%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	25%	23%	21%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	25%	23%	21%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	28%	28%	28%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	29%	29%	29%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	29%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	29%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%

## PRODOTTO POMODORO

### Art. 40 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*

- decorre dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e comunque non prima delle ore 12,00 del **1 aprile**,
- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12,00 del 120° giorno dalla data di semina o del trapianto del prodotto e comunque non oltre le ore 12,00 del 15 Settembre.

### Art. 41 – Limiti di Produzione

**La produzione ottenibile nell'anno** per i prodotti pomodoro concentrato e pelato, per in ogni partita dell'azienda assicurata, non potrà essere superiore ai seguenti limiti provinciali espressi in quintali per ettaro:

Provincia	Prodotto Generico	Prodotto Biologico
BOLOGNA	1000 q/ha	850 q/ha
FERRARA	1000 q/ha	850 q/ha
MODENA	1000 q/ha	850 q/ha
PARMA	1000 q/ha	850 q/ha
PIACENZA	950 q/ha	800 q/ha
RAVENNA	1000 q/ha	850 q/ha
REGGIO EMILIA	1000 q/ha	850 q/ha
VITERBO	900 q/ha	800 q/ha
CREMONA	900 q/ha	800 q/ha
MANTOVA	900 q/ha	800 q/ha
NAPOLI	900 q/ha	800 q/ha

Il risultato dei limiti di produzione indicati nella tabella sopra moltiplicati per il prezzo è pari alla resa massima assicurabile per ogni partita dell'azienda assicurata.

### Art. 42 – Dati obbligatori per la sottoscrizione del contratto

Sul Certificato di Assicurazione deve essere indicata la data della semina o del trapianto e la Posizione Geografica di riferimento (latitudine, longitudine), per ciascuna Partita o appezzamento su cui insiste la Produzione.

### Art. 43 – Campioni

Per i prodotti pomodoro concentrato e pomodoro pelato, fermo quanto previsto dall'art. 18 - *"Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta"* delle Condizioni di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita assicurata;

### Art. 44 – Operatività della garanzia

La garanzia riguarda i danni causati dagli Andamenti climatici avversi e/o dalle Avversità di frequenza e/o Avversità accessorie. Fermo quanto previsto nelle definizioni relative agli eventi assicurati, per le colture pomodoro pelato e concentrato:

- la garanzia per l'Andamento climatico avverso Eccesso Idrico opera esclusivamente per i danni conseguenti alla registrazione piogge giornaliere o cumulate al di sopra dei valori definiti nelle

tabelle dell'Appendice N. 3. Tali livelli sono quantificati con la metodologia descritta all'art. 14.1 – *Definizione delle tabelle e quantificazione del danno*;

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di **pomodori pelati e concentrati**.

#### Art. 45 – Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle tabelle che seguono:

Tab. A	Tabella liquidativa pomodoro	Avversità di Frequenza e Accessorie	
		Pomodoro Pelato % danno	Pomodoro Concentrato % danno
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>		
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	<b>0</b>	<b>0</b>
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.	<b>20</b>	<b>15</b>
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3	<b>40</b>	<b>30</b>
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	<b>65</b>	<b>55</b>
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	<b>80</b>	<b>70</b>
Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.			

#### Art. 46 - Franchigia scalare prodotto Pomodoro

1) Per i danni combinati grandine e/o vento forte e una o più avversità tra **Eccesso idrico e/o Vento Caldo e Colpo di Sole/Ondata di calore** la franchigia applicata è scalare secondo la sottostante tabella:

**In presenza di danni da Eccesso Idrico maggiori del 30%**, la franchigia opera nei seguenti termini:

- a) in presenza di **danni da grandine e/o vento forte minori del 10%: franchigia del 30%**;
- b) in presenza di **danni da grandine e/o vento forte maggiori o uguali del 10%: franchigia del 25%**;
- c) in presenza di **danni da grandine e/o vento forte maggiori o uguali del 50% del danno complessivo: franchigia del 20%**;
- d) **qualora il disposto dei punti b) e c) precedenti sia contemporaneamente soddisfatto opera la franchigia inferiore.**

